

STATUTO

Art.1 – Costituzione

E' liberamente costituita, nel rispetto delle norme della Costituzione italiana, del Codice civile e della legislazione vigente, in particolare ai sensi del Decreto L.gvo del 4.12.1997, n. 460, nel rispetto delle forme e delle finalità da questo contemplate, l'Associazione di promozione sociale denominata "Associazione Nazionale per l'assistenza del bambino in ospedale", per la riqualificazione dell'assistenza pediatrica ospedaliera ed umanizzazione delle cure al bambino, di seguito definita brevemente "A.N.A.B.O.", che così si configura ai sensi degli artt. 36 e 37 del c.c.

Ai sensi dell'art. 10, c.1, lettera i) del suddetto D.Lgvo n. 460/1997 è espressamente prevista per l'associazione l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

L'A.N.A.B.O., che ha sede presso la residenza anagrafica del Presidente **in Via Fratelli Cervi n° 36 – 00041 Albano Laziale (RM)**, opera su tutto il territorio nazionale, ha una durata illimitata e adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

L'associazione si avvale di qualunque strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Art. 2 – Disciplina

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del D.L.vo n. 460/97, con riferimento, in particolare, a quanto stabilito dall'art. 10 del suddetto D.L.gvo. e con riferimento alle leggi regionali sull'associazionismo

Lo Statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento, vincolando alla sua osservanza gli aderenti all'A.N.A.B.O..

Art.3 Finalità

L' "ANABO", operante nel settore socio-sanitario e socio-assistenziale, non ha scopi politici o di lucro e si prefigge il perseguimento di finalità di solidarietà, rivestendo carattere di utilità sociale. A tale fine l'Associazione, svolge attività nell'interesse degli associati e/o della collettività e si prefigge i seguenti scopi:

- a) promuovere l'aggiornamento e quindi il progresso scientifico e culturale degli operatori dell'Area pediatrica ai fini della presa in carico ed assistenza globale del neonato, del bambino e dell'adolescente, in collaborazione con le istituzioni e con gli enti deputati alla tutela dei diritti del bambino sano e malato;
- b) promuovere iniziative specifiche di informazione, formazione, prevenzione ed educazione sanitaria in favore ed a sostegno delle famiglie di neonati, bambini e adolescenti "a rischio", tutelandone il benessere psicofisico;
- c) favorire l'interscambio culturale e la solidarietà tra le Associazioni regionali dei Pediatri Ospedalieri (APO) confluenti nell'ANABO ed altre operanti nell'assistenza dell'Area pediatrica, favorendo la costituzione di nuove associazioni e promuovendo la omogeneità degli interventi attuati;
- d) promuovere iniziative per l'umanizzazione dell'assistenza in neonatologia, specialità in continua evoluzione e che pone, quando si tratti di "grandi pretermine" problemi scientifici, tecnologici, etici e medico legali e problemi assistenziali di sostegno alle famiglie, durante il ricovero e a domicilio, anche quando si tratti di malattie genetiche complesse e rare;
- e) promuovere la ricerca clinica ed epidemiologica, la cultura e la formazione professionale dei propri associati nell'ambito delle attività svolte dall'associazione a favore dei bambini attraverso iniziative seminariali, pubblicazioni di periodici anche on line e siti web a livello nazionale e regionale ed attraverso il patrocinio di eventi aventi le medesime finalità;
- f) promuovere, ispirandosi al principio della tutela della salute individuale e collettiva dell'infanzia, la qualificazione e la valorizzazione delle strutture sanitarie pediatriche pubbliche e private accreditate, tutelando, ad ogni livello, la professionalità dei medici afferenti all'A.N.A.B.O..
- g) realizzare progetti, singolarmente o in sinergia con altri soggetti pubblici e privati, locali, nazionali ed internazionali, rivolti alla realizzazione di un sistema integrato di servizi sanitari e sociali, nel quadro della tutela del benessere psicofisico del bambino e della famiglia e del superamento di tutte le forme di disagio sociale;
- h) promuovere iniziative tecnico-scientifiche finalizzate al miglioramento della qualità delle prestazioni ed al rilancio dell'area pediatrica, ospedaliera e territoriale, in attuazione del principio della continuità assistenziale e dell'integrazione socio-sanitaria;
- i) elaborare ed approvare proposte sulla "Riorganizzazione dell'assistenza nell'area pediatrica a livello nazionale", ivi comprese le modifiche al funzionamento delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali relative all'assetto istituzionale, al governo strategico aziendale ed all'organizzazione sanitaria con revisione delle relative competenze da sottoporre all'attenzione delle Autorità nazionali e regionali competenti attraverso il coinvolgimento degli associati A.N.A.B.O., esperti in campo tecnico-scientifico ed in specifiche materie

legislative e normative, ma anche con l'ausilio di consulenti esterni di Istituti universitari e/o di ricerca di elevata competenza, con l'avallo di tutte le Associazioni, di comprovata esperienza, già operanti nel campo della difesa della salute psicofisica e dei diritti dei cittadini ed in particolare del bambino.

Art.4 - Scopi

Scopi dell'"A.N.A.B.O." sono:

- a) tutelare i diritti dei soggetti in età evolutiva fin dalla nascita e le loro famiglie, nonché difendere la professionalità di coloro che operano nel campo dell'assistenza del bambino proposte legislative e normative di cui all'art. 3, comma i) che migliorino la qualità delle prestazioni nell'ambito dell'area pediatrica;
- b) predisporre opportune strategie culturali ed organizzative mirate ad aggiornare lo standard culturale ed adeguare la professionalità del pediatra al continuo modificarsi dei bisogni della società, in base agli indirizzi proposti dalla Società Italiana di Pediatria, dalle società e gruppi di studio ad essa affiliati, anche in collaborazione con altre associazioni e federazioni di interesse pediatrico-neonatologico, con lo scopo di realizzare l'integrazione socio-sanitaria e la continuità assistenziale;
- c) diventare interlocutore di protocolli e progetti tecnico-scientifici e culturali attuabili, per competenza, dal Servizio Sanitario Nazionale e dai Servizi Sanitari Regionali per una più moderna organizzazione dell'area pediatrica;
- d) migliorare l'assistenza in tutte le Unità Operative di AA.SS.LL. e AA.OO. portandole ad un uniforme livello di qualità ai fini della reale "presa in carico" del soggetto in età evolutiva;
- e) verificare periodicamente le condizioni di operatività dei reparti ospedalieri pediatrici, che dovranno riservare spazi dedicati ai bambini, e monitorarne le attività;
- f) promuovere la ricerca scientifica presso tutte le strutture ospedaliere quale fondamentale strumento di crescita culturale e di valutazione meritocratica;
- g) ottenere il riconoscimento, sia a livello nazionale che regionale, come erogatori di Educazione Continua in Medicina, sia per i medici, sia per gli altri operatori dell' "Area pediatrica".

Art.5 - Adesioni – Assemblea generale dei soci

L'Assemblea generale dei soci è composta da tutti gli iscritti all'Associazione che siano in regola con le quote sociali e non decaduti.

L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza giustificata, dal vice Presidente,

I soci si distinguono in:

Soci fondatori

1. Sono i soci che sottoscrivono l'atto costitutivo assumendo l'impegno di fornire il proprio sostegno allo svolgimento delle attività dell'associazione attraverso il personale contribuito, spontaneo e gratuito.

Soci ordinari

2. Possono aderire all'A.N.A.B.O., come soci ordinari, altre associazioni regionali di pediatri ospedalieri con i propri associati
 3. Possono altresì aderire all'ANABO pediatri, neonatologi, dirigenti medici di ruolo e non di ruolo, che prestano o abbiano prestato servizio presso Unità organizzative ed operative di pediatria e neonatologia degli ospedali pubblici e/o accreditati con il S.S.N., nonché operatori di altre specialità che prestino assistenza al bambino ospedalizzato
 4. Possono inoltre aderire anche le Associazioni di volontariato, senza scopo di lucro formalmente costituite, iscritte o no ai registri di volontariato, composte da genitori e familiari che si occupino di problematiche relative alla presa in cura del neonato, del bambino e dell'adolescente.
- Tutti i soci ordinari verranno iscritti, con i relativi recapiti di riferimento, nel Libro dei soci.
 - La qualifica di socio si acquisirà dopo che il Consiglio Direttivo Nazionale (definito nel capitolo 10 anche CDN) avrà accettato con deliberazione la domanda di adesione e dopo il versamento da parte dell'aspirante associato della quota di adesione deliberata, di anno in anno, dal CDN stesso.

Soci sostenitori

- Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono fattivamente agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante elargizioni di denaro o mediante sostegno, di qualunque natura, agli eventi organizzati dall'associazione.

Soci onorari

- Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

Qualsiasi socio o associato, in regola con il versamento della quota associativa annuale potrà partecipare all'Assemblea generale dei soci, che si svolgerà almeno ogni due anni;

Le APO regionali aderenti al CO.NA.PO., e che aderiscono all'ANABO, conservano la propria autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale ed operativa, compatibilmente con i principi contenuti nel presente statuto.

Competenze dell'assemblea generale:

- Approva gli indirizzi generali formulati dal Consiglio direttivo nazionale;
- Approva la relazione morale sull'attività dell'associazione presentata dal presidente;
- Delibera in merito alle proposte di modifica allo Statuto

Le sedute dell'assemblea generale sono valide in prima convocazione quando si ha la presenza di almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione da effettuarsi almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti ed aventi diritto di voto

Art. 6 – Quota associativa

Entro il 30 aprile di ogni anno successivo a quello dell'iscrizione, gli associati sono tenuti a versare una quota associativa la cui entità sarà stabilita dal Consiglio Direttivo nazionale e diventerà esecutiva dopo la ratifica dell'Assemblea.

La quota associativa non è rimborsabile, né rivalutabile, né trasmissibile

Art. 7 – Recesso ed Esclusione

Il recesso può avvenire in qualsiasi momento per rinuncia scritta dell'associato indirizzata al Consiglio Direttivo Nazionale senza che ciò comporti la corresponsione della quota annuale, qualora la ricezione della comunicazione del recesso avvenga entro l'anno solare in corso.

La esclusione, con perdita della qualità di socio può avvenire per:

- morosità dopo il mancato pagamento di un'annualità associativa;
- inadempienza degli obblighi derivanti dal presente Statuto;
- comportamenti ritenuti lesivi nei confronti dell'A.N.A.B.O..

La qualità di socio si perde per decesso, oltre che per recesso o esclusione secondo le suddette norme.

Art. 8 - Organi di Coordinamento

Sono Organi di Coordinamento:

- A.) Assemblea dei rappresentanti delle APO regionali
- B.) Consiglio Direttivo Nazionale (CDN)
- C.) Collegio dei Revisori dei Conti
- D.) Collegio dei Probi Viri
- E.) Presidente
- F.) Vice – Presidente
- G.) Segretario – Tesoriere
- H.) Comitato tecnico-scientifico

Art.9 – ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI REGIONALI

- E' composta dai Presidenti delle APO regionali aderenti al CONAPO o loro delegati, più un rappresentante ogni 30 iscritti per regione, eletti nei rispettivi congressi regionali; rimane in carica per 3 (tre) anni. Ne fanno parte, senza diritto al voto il Presidente del Collegio dei revisori dei conti e il presidente del Collegio dei probi viri.
- E' convocata, con preavviso di almeno 30 giorni e con odg, dal Presidente almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ed, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi da un socio nominato dall'Assemblea;
- Funge da segretario il segretario - tesoriere o, in sua assenza, un membro del CDN designato dal Presidente;
- L'assemblea dei rappresentanti delle APO regionali, come gli altri organi di coordinamento, rimane in carica 3 (tre) anni.

Competenze dell'assemblea dei rappresentanti regionali

- In sede ordinaria

- a) Approvare la programmazione e la rendicontazione delle attività del CDN presentato dal Presidente.
- b) Deliberare sui programmi di attività proposti dal CDN e sugli argomenti all'ordine del giorno;
- c) Approvare il bilancio, preventivo e consultivo, predisposto dal CDN;
- d) Nominare il Presidente ed i revisori dei Conti. La votazione segreta è ammessa ogni qualvolta venga richiesta da 1/5 (un quinto) pari al 20% dei rappresentanti l'Assemblea;
- e) Nominare tutte le altre cariche sociali con potere decisionale e di controllo;
- f) Nominare il nuovo Presidente, in caso di dimissione del vecchio presidente, mediante convocazione, entro 45 (quarantacinque) giorni, ad opera del Vice – Presidente;
- g) Approvare le deliberazioni dell'Assemblea, a maggioranza per alzata di mano, oppure per appello nominale o a scrutinio segreto qualora le decisioni riguardino persone fisiche appartenenti agli associati ed i componenti degli organi di coordinamento.
- h) E' ammessa non più di una delega per componente, rilasciata per iscritto dal delegante. Non è ammesso il voto per corrispondenza;
- i) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà dei soci prese a maggioranza in prima convocazione; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto di voto; in caso di parità prevale il voto di chi presiede;

- In sede straordinaria

- a. Esaminare ed approvare le eventuali proposte di modifica dello statuto vigente, ivi compresa la variazione della sede legale;
- b. Approvare eventuali regolamenti;
- c. Deliberare lo scioglimento dell'associazione con le formalità statutarie previste dall'art. 21 del presente statuto.
- d. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede legale.

Art.10- CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE (CDN)

- a) Il consiglio direttivo è composto da un numero dispari di membri (non inferiore a cinque e non superiore a sette), incluso il Presidente;
- b) I consiglieri devono essere eletti dall'Assemblea dei rappresentanti regionali che ne delibera il numero;
- c) Il CDN è presieduto dal Presidente, con diritto di voto nelle deliberazioni del Consiglio. Il Presidente, in caso di impedimento è sostituito dal Vice-Presidente;
- d) I Consiglieri restano in carica per tre anni; sono rieleggibili;
- e) In caso di dimissioni o di recesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo Nazionale procederà alla sua sostituzione cooptando il primo dei non eletti. Il membro designato resterà in carica limitatamente al periodo per il quale era stato nominato il suo predecessore;
- f) E' causa di decadenza automatica, l'assenza ingiustificata di ciascun membro del CDN che si protragga per 3 (tre) riunioni ordinarie consecutive regolarmente convocate.

Le competenze attribuite al CDN in particolare sono:

- Determinare l'entità delle quote sociali annuali;
- Stabilire le direttive per l'attuazione delle finalità statutarie;
- Proporre all'Assemblea dei rappresentanti delle APO regionali le modifiche allo statuto;
- Deliberare sull'ammissibilità o meno degli associati così come sulle eventuali esclusioni;
- Deliberare e coordinare le attività programmate delle sezioni regionali dell'Associazione;
- Predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre, con la relazione economica, all'approvazione dell'Assemblea dei Rappresentanti delle APO regionali, dopo esame e verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, al quale il Segretario-Tesoriere rimette la documentazione almeno 30 giorni prima della convocazione dell'Assemblea;
- Predisporre apposito regolamento e le successive modifiche in conformità alle norme del presente statuto;
- Nominare apposite commissioni di studio consultive (nazionali, interregionali o regionali) per valutare e gestire particolari tematiche ;
- Deliberare su tutti gli atti relativi all'amministrazione del patrimonio, compresi quelli inerenti l'accettazione o il rifiuto di lasciti legati a donazioni destinate al patrimonio o al finanziamento delle attività dell'Associazione;
- Nominare eventuali consulenti scientifici o individuare Istituti universitari per predisporre eventuali studi di fattibilità o per validare proposte programmatiche che l'Associazione intendesse presentare alle Autorità politiche.
- La validità delle riunioni del CDN, che si terranno su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità, è legata alla presenza della maggioranza dei consiglieri.
- Possono esser invitati a partecipare al CDN u specifiche tematiche, con parere consultivo, oltre ai componenti del Comitato scientifico, i probi viri e qualunque altro membro degli organi consultivi costituiti dal Consiglio Direttivo Nazionale, senza diritto al voto.

Art.11 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- a) E' composto da n. 3 componenti, eletti dall'Assemblea dei rappresentanti delle APO regionali;
- b) Elegge, nella prima convocazione, il proprio Presidente;
- c) Esamina i bilanci consuntivi annuali come previsto dall'art.10, con l'obbligo di eseguire i necessari controlli e verifiche;
- d) Redige il verbale sul quale sono annotati eventuali dissensi;
- e) Dura in carica 3 anni.

Art.12 - IL COLLEGIO DEI PROBI VIRI

- a) E' composto da n. 3 componenti eletti dall'Assemblea dei rappresentanti delle APO regionali;
- b) I 3 componenti del Collegio, In prima convocazione, eleggono il proprio Presidente;
- c) Il Collegio verifica l'adeguatezza degli statuti delle Associazioni regionali che costituiscono l'ANABO e di altre associazioni onlus, pediatriche e familiari, che volessero in essa confluire;
- d) Sorveglia la regolare applicazione dello Statuto ANABO in relazione agli statuti e regolamenti delle singole associazioni regionali;
- e) Esamina eventuali controversie presentate dal Presidente dell'ANABO o dai Presidenti delle singole APO Regionali in relazione alla corretta applicazione dello statuto;
- f) Le decisioni del Collegio vengono votate a maggioranza: in caso di parità di voti, il voto del Presidente vale il doppio.
- g) Le decisioni del Collegio vengono sottoposte, per l'esecutività, all'esame ed all'approvazione del CDN, che, a sua volta, può decidere di rinviarle all'Assemblea dei Rappresentati delle APO regionali.
- h) Dura in carica 3 anni.

Art.13 - IL PRESIDENTE

- a) E' eletto dall'Assemblea dei rappresentanti regionali. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo;
- b) E' responsabile dell'Associazione e ne ha la legale rappresentanza;
- c) Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per non più di due mandati;
- d) Sovrintende alla conservazione ed alla amministrazione del patrimonio dell'associazione;
- e) Firma gli atti e i contratti sociali ed effettua le operazioni di versamento e di prelievo sui c/c bancari e postali, potendo delegare tale funzione anche al Vice Presidente o ad altri membri del CDN;
- f) Convoca mediante comunicazione scritta contenente l'o.d.g. assembleare, inviata almeno un mese prima, e presiede l'Assemblea dei rappresentanti delle APO regionali;
- g) Convoca con comunicazione scritta, contenente l'o.d.g. consiliare, inviata almeno 10 giorni prima, e presiede il CDN, coordinandone l'attività;
- h) Provvede a dare esecutività alle deliberazioni dell'Assemblea e del CDN;
- i) Nomina il Vice-Presidente e il Segretario-Tesoriere, scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale;
- j) In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente;
- k) In caso di dimissione dall'incarico di Presidente, l'Assemblea dei Rappresentanti delle APO regionali elegge il nuovo Presidente entro il termine di 45 giorni dalla decadenza.

Art.14 - IL VICE – PRESIDENTE

- a) E' nominato dal Presidente;
- b) Sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento, anche in seno al CDN;
- c) Il Vice Presidente, in caso di dimissione del Presidente, convoca, entro 45 giorni, l'Assemblea dei Rappresentanti delle APO regionali per l'elezione del nuovo Presidente;
- d) Decade dall'incarico di presidente (vicario) a seguito dell'elezione del nuovo Presidente.

Art.15 - IL SEGRETARIO-TESORIERE

- a. Il Segretario-Tesoriere, nominato dal Presidente, è depositario di tutti gli atti formali dell'ANABO ed in particolare provvede al disbrigo della corrispondenza e redige i verbali delle Assemblee dei rappresentanti delle APO regionali e di quelle delle riunioni del CDN;
- b. è responsabile dei fondi che amministra secondo gli indirizzi del CDN;
- c. compila e conserva i libri sociali ed i registri contabili dell'Associazione;
- d. propone, annualmente, al Consiglio Direttivo l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, previo esame ed approvazione, da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, come previsto dall'art.11 del presente statuto;
- e. coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Art. 16 - COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

E' un organo consultivo dell'Associazione, i cui membri, che devono essere in possesso di particolare esperienza professionale, scientifica ed amministrativa, vengono nominati dal CDN ed è presieduto, di norma dal Presidente dell'Associazione **o da un suo delegato**.

Il CDN, in qualsiasi momento si potrà avvalere di ciascun membro del Comitato scientifico, in base alla disponibilità dei vari componenti ed in base alle problematiche da trattare.

Art. 17 – GRATUITA' DELLE CARICHE

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito, così come gli incarichi assunti in seno alla associazione.

Tutti i membri del CDN, ivi incluso il Presidente, potranno essere assicurati contro eventuali danni conseguenti al proprio operato nell'ambito dell'associazione.

E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei rappresentanti regionali.

L'associazione, in casi di particolari necessità, potrà assumere operatori a progetto o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati.

Le spese, sostenute da associati, membri del CDN e del Comitato scientifico, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Presidente insieme con il Segretario-Tesoriere e, successivamente, approvati dal CDN.

Art. 18 – PATRIMONIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario dell'associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio devono essere redatti, a cura del CDN e con l'ausilio del Segretario-Tesoriere, il bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 marzo, o in caso di giustificato motivo, entro il 31 maggio.

Il bilancio consuntivo annuale deve evidenziare i beni, i contributi e i lasciti, vincolanti e non vincolanti, ricevuti dall'ANABO, gli utili nonché le spese sostenute e le perdite derivanti dalla medesima gestione.

Il bilancio preventivo deve illustrare in modo chiaro le possibili entrate e spese previste nel corso della gestione del futuro esercizio.

Il patrimonio dell'ANABO potrà essere costituito dalle seguenti voci:

- beni, mobili ed immobili, che diverranno di proprietà dell'associazione;
- eventuali erogazioni liberali in denaro, lasciti e donazioni;
- fondi costituiti appositamente per specifiche attività o progetti;
- fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio.

Le entrate, destinate alla gestione ordinaria, saranno costituite da:

- quote associative;
- elargizioni di privati, donazioni e lasciti non vincolanti;
- contributi erogati dallo Stato, da altre Istituzioni, Enti e amministrazioni pubbliche internazionali, nazionali e regionali (secondo la normativa vigente circa le onlus) per lo svolgimento di attività aventi finalità socio-assistenziali;
- ricavato dell'Associazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- rimborsi derivanti da attività svolte in regime di convenzioni;
- rendite di beni, immobili e mobili, pervenuti a qualsiasi titolo;
- ogni altra entrata, a seguito di raccolte pubbliche occasionali, finalizzata al sostegno dell'attività svolta dall'ANABO.

Tutti i beni appartenenti all'ANABO sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

Le entrate sono accettate dal CDN che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Avanzi di gestione: durante la vita dell'Associazione, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o residui di gestione e del patrimonio, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate, a favore delle associazioni regionali aderenti e/o di altre associazioni non lucrative di utilità sociale, per interventi straordinari con finalità di rilevanza socio-assistenziale.

E' obbligatorio impiegare gli eventuali residui di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 19 – RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE

Gli organi direttivi potranno essere assicurati per la responsabilità civile verso terzi. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati. L'associazione, previa deliberazione del CDN, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuali ed extracontrattuali dell'associazione stessa.

Art. 20 – SCIoglimento

Lo scioglimento, ovvero l'estinzione e la liquidazione dell'ANABO, la cui durata è a tempo indeterminato, sono deliberate dall'Assemblea dei rappresentanti delle APO regionali, su proposta del CDN, con la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi).

Terminata la liquidazione (a cura di uno o più liquidatori nominati tra gli associati, cui saranno conferiti i necessari poteri), i beni che eventualmente dovessero residuare saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 - NORME TRANSITORIE

Le APO regionali aderenti al CO.NA.PO. devono svolgere le procedure onde costituire, entro 6 (sei) mesi, l'Assemblea dei rappresentanti regionali, che, a sua volta, procederà alle elezioni degli Organi di Coordinamento dell'ANABO, di cui all'art. 8 del presente Statuto.

Fino alla costituzione dell'Assemblea dei rappresentanti delle APO regionali, si applica l'attuale organizzazione CO.NA.PO., secondo le norme da esso approvate.

Aggiunte e variazioni al presente statuto possono essere proposte ed inviate per iscritto al Presidente almeno tre mesi prima dell'Assemblea ordinaria, dal CDN o da almeno i 2/3 degli associati.

Il Presidente ha l'obbligo di metterle in discussione inserendo la richiesta nell'odg della successiva assemblea ordinaria dei rappresentanti regionali.

Le modificazioni del presente statuto, proposte dal CDN ed inviate a tutti gli iscritti almeno un mese prima dell'assemblea generale, sono approvate dalla stessa Assemblea generale.

Clausola compromissoria. Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse sorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'ANABO, circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto da tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del **Tribunale di Velletri**. Gli arbitri giudicheranno, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ART. 22 - NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si richiamano le norme del Codice Civile, nonché le disposizioni di legge in materia, in particolare quelle dettate dal D.Lg.vo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive riguardanti le Onlus.

APPENDICE (controllare ed integrare con molta attenzione)

STRALCI da utilizzare per la stesura definitiva del Regolamento

art. 5 - Per essere ammessi, gli organismi indicati devono presentare domanda scritta indicando denominazione, sede, legale rappresentante, allegando copia dello statuto dichiarando di condividere le finalità riportate nell'art. 3 del presente Statuto.

Spetta al Consiglio Direttivo Nazionale, così definito nel successivo art. 11 del presente Statuto (di seguito indicato C.D.N.) deliberare sull'accettazione o meno della domanda di adesione, così come il versamento della quota di adesione e di quella annuale, impregiudicato quanto sancito al successivo art. 4.

L'ammissione dei richiedenti (indicati poi come "associati") sarà formalizzata con il versamento della quota di adesione e con l'iscrizione dell'Associato nel libro degli associati (di seguito indicato il "Libro degli associati"), dove verrà indicato altresì il rispettivo Rappresentante dell'APO regionale, così meglio definito nel successivo art. 8 del presente Statuto con i relativi recapiti di riferimento.

Art. 6 - Sarà compito del CDN stabilire i criteri e le modalità di redistribuzione delle somme incamerate con le quote associative o con i versamenti effettuati, a qualunque titolo, dalle associazioni regionali per l'attività dei membri del CDN.

Art. 7 - I provvedimenti di esclusione sono deliberati dal Consiglio Direttivo Nazionale e ratificati dall'Assemblea di cui verrà inviata pronta comunicazione tramite raccomandata A.R. all'Associato escluso. Con riguardo alla sola ipotesi in cui l'esclusione sia dovuta a morosità, la stessa potrà essere sanata entro 30 (trenta) giorni dalla spedizione della comunicazione sopra citata.

Resta inteso altresì che sia gli Associati che hanno esercitato il recesso sia quelli esclusi dall'Associazione non hanno alcun diritto da vantare sul patrimonio dell'Associazione nel rispetto di quanto sancito all'art. 37 del Codice Civile e dovranno comunque versare il saldo dell'annualità in corso.

Art. 10

- E' convocata, in via ordinaria, dal Presidente almeno 20 (venti) giorni prima dell'adunanza, con comunicazione scritta, a mezzo fax o posta elettronica da inviare ai Rappresentanti delle APO regionali;

- La convocazione deve essere corredata dall'ordine del giorno proposto e dall'indicazione del luogo, data e ora dell'assemblea, nonché la data successiva di eventuale seconda convocazione, da non fissare nella stessa giornata e non oltre 48 ore dalla prima convocazione dal Presidente o da almeno un quinto dei rappresentanti dell'assemblea;
- Può essere altresì convocata in seduta straordinaria dal Presidente o dal Consiglio Direttivo Nazionale, qualora lo si ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta e motivata dal Collegio dei revisori dei Conti o da almeno ¼ (un quarto) dei componenti l'assemblea. In questi ultimi casi la convocazione dell'Assemblea deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione della richiesta;
- L'Assemblea è valida se sono presenti in prima convocazione almeno il 50% + 1 dei componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti;
- Le relative deliberazioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- Nelle operazioni di voto è possibile per ciascun rappresentate delle APO regionali utilizzare al massimo 2 deleghe scritte e firmate dall'avente diritto.
- Per apportare modifiche al presente statuto, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei rappresentanti nazionali in prima convocazione e la metà più uno in seconda convocazione;
- Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rimanda all'art. 21 del presente statuto.

Art. 11 - Funzionamento del Consiglio direttivo nazionale (CDN)

- Nella sua prima riunione, davanti al notaio, il CDN provvisorio (composto dai comparenti) elegge, tra i propri membri, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario – Tesoriere fino alla scadenza del 1° esercizio sociale (31 dicembre). Il CDN viene eletto dopo tale data dai soci fondatori delle APO regionali (valutare)
- Il CDN è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
- La convocazione è fatta con comunicazione scritta almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione.
- E' ammesso che le riunioni si effettuino per teleconferenza o videoconferenza purchè tutti i partecipanti siano identificati e sia consentito a loro seguire i lavori ed intervenire in tempo reale alla trattazione dei temi discussi; verificandosi tali requisiti, il CDN si considera svolto nel luogo in cui si trova il Presidente.
- Per ciascuna riunione, deve essere redatto relativo verbale, da approvare dal CDN nella riunione successiva, prima di essere sottoscritta dal presidente e dal segretario della riunione.
- Le sedute del CDN sono valide se vi interviene la metà più uno dei suoi componenti;
- Le deliberazioni vengono approvate a maggioranza con le modalità di voto adottate in assemblea (art. 10, comma "e").